REGOLAMENTO (CE) N. 557/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1994

recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ('), in particolare l'articolo 90, la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1994 con il regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 370/94 ('),

considerando che, a norma del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (3), l'acidità totale dei vini da tavola, espressa in acido tartarico, non deve essere inferiore a 4,5 g al litro; che, a norma dell'articolo 127 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, fino al 31 dicembre 1990 i vini da tavola prodotti in Spagna e messi in consumo sul mercato di questo Stato membro possono avere un'acidità totale non inferiore a 3,5 g al litro; che le ragioni che hanno giustificato tale facoltà concessa alia Spagna sono connesse, oltre che alle condizioni climatiche, alla struttura della viticoltura di tale paese, la cui evoluzione risulta relativamente lenta; che, per gli stessi motivi, è giustificato estendere la misura al Portogallo;

 considerando che occorre evitare uno squilibrio del mercato dei vini da tavola in Spagna e in Portogallo e che a tal fine è opportuno disporre una deroga in ordine al tenore di acidità totale dei vini prodotti e messi in consumo sul loro territorio; che la stessa deroga è stata decisa con il regolamento (CEE) n. 287/93 della Commissione (*) fino al 31 dicembre 1993; che, per gli stessi motivi, è opportuno prorogare detta deroga fino al 31 dicembre 1994;

considerando che è opportuno prevedere il progressivo ravvicinamento del tenore di acidità totale dei vini da tavola al tenore degli altri Stati membri e si ritiene a tal fine sufficiente limitare la deroga al territorio della parte B della regione 6 e della regione 7 previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 129/93 della Commissione ();

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1994, i vini da tavola prodotti nel territorio della parte B della regione 6 e nella regione 7, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 129/93, messi in consumo sul mercato spagnolo e portoghese, possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g al litro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9. (²) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1. (²) GU n. L 48 del 19. 2. 1994, pag. 9. (²) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (²) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

^(*) GU n. L 34 del 10. 2. 1993, pag. 8. (*) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 10.